

Repertorio n.19480

Raccolta n.13427

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7 DEL 25 SETTEMBRE 2013 (RIF.N.6 DEL 26 GIUGNO 2013)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatreddici il giorno venticinque del mese di settembre, in Firenzuola (FI), via SS. Annunziata n.6/14, alle ore sedici e quaranta minuti:

Davanti a me dott. Giancarlo Lo Schiavo, Notaio in Prato, con studio in via Pier della Francesca n. 26, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SI E' RIUNITO

il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE SS. ANNUNZIATA" con sede in Firenzuola (FI), via SS. Annunziata n.6/14, codice fiscale 83000770483 e partita iva 03006440485, iscritta al n. 518 del registro regionale delle persone giuridiche private.

E' PRESENTE

- Don Carlo Giorgi, nato a Firenze (FI) il 21 giugno 1948, domiciliato in Firenzuola (FI), via SS. Annunziata n.1/A, cittadino italiano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Lo stesso, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di fare constare le risultanze della riunione del Consiglio di Amministrazione.

A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, per volontà unanime degli intervenuti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Don Carlo Giorgi, il quale,

RILEVATO

--- che la presente riunione è stata legalmente convocata;

CONSTATATO

--- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti Don Carlo Giorgi, quale Presidente, Mirella Brunelli Marchi, Riccardo Giusti e Luciano Bellini, quali consiglieri, risultando assente giustificato il vice Presidente Don Giorgio Badiani.

--- che è presente altresì il Direttore nella persona di Alcaro Vincenzo;

RICONOSCIUTA

valida l'adunanza ai fini della deliberazione da adottare;

apre la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto nell'ordine del giorno che è stato trasmesso con lettera di convocazione del Consiglio di Amministrazione nei termini di statuto.

Preliminarmente, il Presidente riferisce che la Regione Toscana con comunicazione del 29 luglio 2013 prot.A00GRT/196446/A.100.10.10 ha richiesto che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.6 del 26 giugno 2013 venga verbalizzata alla presenza del Notaio.

Precisa pertanto che il Consiglio di Amministrazione deve assumere una nuova deliberazione, avente l'identico contenuto di quella sopra citata.

Conseguentemente:

"Il C.d.A.

Premesso che in applicazione ed esecuzione di quanto disposto dall'art. 91 bis c.3 del D.L. 24/01/2012 n.1 convertito dalla L. 24/03/2012 n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato con Decreto 19/11/2012 n. 200 il regolamento che stabilisce i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle atti-

attività istituzionali degli enti senza scopi di lucro ai fini dell'esenzione dall'assoggettazione alla IMU degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie ecc...

Visto l'art. 3 1° comma del richiamato regolamento ove viene sancito "per tabulas" *"1. Le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono:*

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge."

Visto altresì l'art. 4 comma 2 dello stesso regolamento ove esplicitamente si aggiunge *"2. Lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ri-*

tiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse:

a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;"

Atteso che la nostra RSA risulta regolarmente accreditata dal 1/7/2010 sulla base della L.R. n. 82/2009, nonché anche singolarmente convenzionata con alcuni enti locali e l'Azienda Sanitaria di Firenze per l'erogazione dei servizi di assistenza agli anziani in generale ed in particolare a quelli non autosufficienti.

Ritenuto dover conseguentemente adeguare il proprio statuto – precedentemente approvato con delibera del Consiglio n.3 del 24/02/2006 costitutiva della trasformazione da IPAB a Fondazione – al fine di recepire i divieti e obblighi di cui all'art. 3 1° c. sopra riportato del regolamento, nonché per apportare con l'occasione alcuni aggiornamenti ed anche alcune marginalissime modifiche di stile al testo degli artt. 8 e 10 dello statuto che nel passato hanno dato luogo a perplessità interpretative;

Vista la proposta predisposta dal Segretario contenenti le modifiche allo statuto della fondazione distintamente riportate nelle lettere A) B) C) D) E) F) qui di seguito.

A) All'ultimo cpv dell'art. 1 va aggiunta la proposizione

“trasformazione che è stata perfezionata in data 10/05/2006 con la pubbli-

cazione sul BURT dell'iscrizione della Fondazione al Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private ex DPR .631/2000.

B) Alla fine dell'art. 2 i periodi

"I servizi di assistenza di cui sopra potranno anche essere resi domiciliariamente o per specifici interventi anche non collegati a situazioni di ricovero o di permanenza diurna in struttura. La Fondazione potrà convenzionarsi con il Comune o con gli altri organismi di diritto pubblico sovracomunali per assicurare una riserva di posti o servizi a loro favore. E' vietata qualsiasi diversità di trattamento fra ricoverati."

vanno sostituiti con

"E' vietata qualunque diversità di trattamento fra ricoverati. I servizi di assistenza sono resi di norma e ordinariamente all'interno della struttura (Residenza Sanitaria Assistenziale in breve RSA) sulla base dell'accreditamento ottenuto a seguito ed in conformità della L.R. 82/2009 e/o sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Comune di Firenzuola o con gli altri Comuni della Provincia ovvero con altri enti o organismi di diritto pubblico (aziende sanitarie, società della salute, Provincia ecc...), che sulla base di leggi, regolamenti o delibere regionali definiscano ulteriormente caratteristiche, modalità di svolgimento, quantità e qualità dei servizi da rendere, nonché stabiliscano le relative tariffe da applicare.

I servizi di assistenza in via straordinaria possono anche essere resi domiciliariamente o per specifici interventi possono anche non essere collegati a situazioni di ricovero o di permanenza stanziale in struttura."

C) All'art. 3 il vecchio testo

"La Fondazione – che non ha fini di lucro – provvede ai propri scopi con le

rendite del patrimonio, col ricavato delle rette e con le offerte di Enti, associazioni o privati e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio."

va integralmente sostituito con

"La Fondazione è ente non commerciale in quanto non persegue scopi di lucro ed in quanto svolge le proprie attività istituzionali, nella specie attività assistenziali, con modalità non commerciali. A detto fine è esplicitamente stabilito:

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della Fondazione e svolgano la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La Fondazione attende alle proprie finalità e ai propri scopi statutari oltre che con gli introiti derivanti dai corrispettivi a tariffa di cui sopra, anche con le rendite del proprio patrimonio e con le offerte o i contributi volontari

ricevuti a suo favore da parte di soggetti pubblici o privati."

D) All'ultimo capoverso dell'art. 8 le parole

"decisioni assunte con delibera da parte del"

vanno modificate con

"decisioni rientranti nelle materie di competenza del"

E) All'art. 10, terzo interlinea nelle parentesi dopo le parole

"salvo quelle"

vanno aggiunte le parole

"rientranti nelle materie"

F) Al secondo capoverso dell'art. 12 le parole

" a favore di strutture pubbliche e/o private operanti nel settore socio-assistenziale in Comune di Firenzuola."

vanno sostituite con

" a favore di enti pubblici ovvero di enti privati non commerciali che svolgano un'attività istituzionale analoga, in conformità all'obbligo di cui al precedente art. 3 primo cpv lett. c), con precedenza per gli enti che operino nel settore socio-assistenziale nel Comune di Firenzuola."

A voti unanimi

DELIBERA

- 1. Approvare** le modifiche e/o integrazioni allo statuto come evidenziate con la sottolineatura alle lettere A) B) C) D) E) F) riportate in narrativa.
- 2. Dare atto** che il nuovo testo dello statuto dopo le modifiche ed integrazioni sopra riportate risulterà quello qui allegato come parte integrante (ALL/A).
- 3. Trasmettere** la presente deliberazione alla "struttura organizzativa competente" della Giunta Regionale Toscana ai sensi di quanto previsto dagli artt.

2,5,6 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 17/7/2001 n. 31/R.".

Il Consiglio di Amministrazione delega altresì il Presidente per l'adempimento di tutte le pratiche e formalità eventualmente derivanti dalla presente deliberazione.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e cinquantacinque minuti.

Il costituito mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Del presente verbale, in parte scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su tre fogli per dieci facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciassette.

F.to:

Don Carlo Giorgi

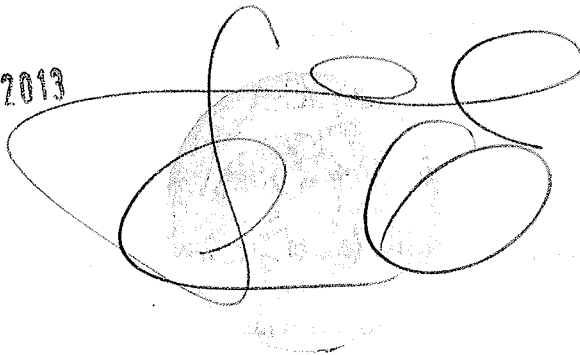
Giancarlo Lo Schiavo Notaio (sigillo)

La presente copia composta da nove fogli è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito.

Registrato a Prato il 2 ottobre 2013 al num. 9391

Euro 168,00

Prato, 09 OTTOBRE 2013



Allegato "A" all'atto numero 13427 della raccolta

STATUTO

FONDAZIONE "SS. ANNUNZIATA"

CON SEDE IN FIRENZUOLA (NOTA 1)

TITOLO I

Origini e scopo della fondazione

ART. 1

L'istituzione, con denominazione Pia Casa di Ricovero della SS. Annunziata, fu fondata come Ente di fatto nel 1891 dal Sac. Luigi Medolaghi per accogliervi i malati e gli inabili al lavoro residenti nel Comune di Firenzuola.

Alla morte del fondatore l'Istituzione, tramandata alla Casa Pia dell'Arcidiocesi di Firenze, fu posta sotto il Patronato dell'Arcivescovo.

Il Sac. Giovanni Alessio Giorgio Carli morto a Firenzuola l'11.04.1966 lasciava all'istituzione vari beni immobili posti in Comune di Firenzuola.

Con atto Notaio Galeotti del 15.04.1967 fu data forma pubblica all'atto di fondazione dell'istituzione ora denominata "Casa di Riposo della SS. Annunziata" con sede in Firenzuola.

L'Istituzione fu eretta in Ente morale (IPAB) con decreto del Presidente della Repubblica che approvava il primo Statuto.

L'Ente ai sensi della L.R. n° 43/2004 ha richiesto il 22/02/2005 alla Regione Toscana la trasformazione in fondazione di diritto privato per assumere la denominazione di "Fondazione SS. Annunziata" con sede in Firenzuola, Via SS. Annunziata n. 6/14: trasformazione che è stata perfezionata in data 10/5/2006 con la pubblicazione sul BURT dell'iscrizione della Fondazione al Registro Regionale delle persone giuridiche private ex DPR 631/2000.

ART. 2

La Fondazione intende conservare la sua originaria ispirazione religiosa, conformemente alla volontà dei suoi fondatori e benefattori: per riconoscenza verso costoro – vivi o defunti - ogni anno sarà celebrata una Santa Messa.

Nel rispetto della ultra centenaria tradizione che la ha strettamente legata alla comunità di Firenzuola, persegue lo scopo di assistere persone non autosufficienti, autosufficienti bisognosi di cure, anziani, malati, persone in condizioni di disagio o inabilità, portatrici di handicap anche di nazionalità non italiana, purché regolarmente residenti in Italia.

A parità di condizioni avranno la precedenza i residenti nel comune e in via subordinata quelli residenti nel comprensorio del Mugello e della provincia di Firenze.

E' vietata qualunque diversità di trattamento fra ricoverati.

I servizi di assistenza sono resi di norma e ordinariamente all'interno della struttura (Residenza Sanitaria Assistenziale in breve RSA) sulla base dell'accreditamento ottenuto a seguito ed in conformità della L.R. 82/2009 e/o sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Comune di Firenzuola o con gli altri Comuni della Provincia ovvero con altri enti o organismi di diritto pubblico (aziende sanitarie, società della salute, Provincia ecc...), che sulla base di leggi, regolamenti o delibere regionali definiscano ulteriormente caratteristiche, modalità di svolgimento, quantità e qualità dei servizi da rendere, nonché stabiliscano le relative tariffe da applicare.

I servizi di assistenza in via straordinaria possono anche essere resi domiciliariamente o per specifici interventi possono anche non essere collegati a situazioni di ricovero o di permanenza stanziale in struttura.

ART. 3

La Fondazione è ente non commerciale in quanto non persegue scopi di lucro ed in quanto svolge le proprie attività istituzionali, nella specie attività assistenziali, con modalità non commerciali. A detto fine è esplicitamente stabilito:

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della Fondazione e svolgano la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
- b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
- c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La Fondazione attende alle proprie finalità e ai propri scopi statutari oltre che con gli introiti derivanti dai corrispettivi a tariffa di cui sopra, anche con le rendite del proprio patrimonio e con le offerte o i contributi volontari ricevuti a suo favore da parte di soggetti pubblici o privati.

ART. 4

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Vice Presidente (se nominato)
- Il Direttore
- Il Revisore.

TITOLO II

Organi

ART. 5

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente.

I Consiglieri sono nominati:

- tre dall'Ordinario Diocesano di Firenze;
- due dal Comune di Firenzuola scelti preferibilmente tra i componenti di associazione di volontariato socio sanitario.

Le cariche di Presidente e di componente il Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere confermati senza interruzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica, semprechè non abbiano provveduto preventivamente a comunicare la giustificazione dell'assenza.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

Il decaduto è sostituito da altro componente nominato dallo stesso soggetto cui compete la nomina del precedente.

Il sostituto rimane in carica per il tempo residuale di permanenza del sostitui-

to.

Il Consiglio decade quando viene meno la maggioranza dei suoi componenti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio palese a maggioranza tra i suoi componenti nella prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano, salvo che il Consiglio su proposta del Presidente non provveda alla nomina istituzionale nel suo seno di un Vice Presidente, con elezione anche essa a scrutinio palese.

ART. 6

Il Consiglio viene convocato in sessione ordinaria almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio.

In sessione ordinaria vanno assunte le seguenti deliberazioni:

- 1) Discussione ed approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio precedente (bilancio consuntivo);
- 2) Discussione ed approvazione della relazione (morale) del Presidente sull'attività svolta e da svolgere;
- 3) Discussione ed approvazione delle previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio in corso (bilancio preventivo).

Le adunanze sono convocate con invito scritto, contenente l'ordine del giorno da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza si riunisce nel tempo sufficiente ad inoltrare la convocazione anche con mezzi di telecomunicazione. Oggetti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati dal Consiglio qualora siano presenti e consenzienti tutti i Consiglieri. Le votazioni si fanno in maniera

palese per appello nominale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti alla seduta:
in caso di parità prevale la decisione cui è andato il voto del Presidente.

Le votazioni possono svolgersi a scrutinio segreto quando si tratta di questioni concernenti giudizi su persone ed è richiesto da almeno due dei componenti del Consiglio. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi sommariamente dal Segretario e sono validi con la sottoscrizione di quest'ultimo e del Presidente. Quando qualcuno dei componenti si allontana ovvero chiede di mettere a verbale dichiarazioni, il Segretario è tenuto a darne risultanza agli atti.

ART. 7

Al Consiglio competono:

- a) L'indicazione di criteri ed indirizzi di ordine generale ai quali uniformare la gestione dell'Ente;
- b) L'approvazione entro il trenta Aprile del rendiconto di gestione e della relazione (morale) del Presidente con riferimento all'esercizio precedente;
- c) La nomina e la revoca del Direttore e del Revisore.
- d) Le azioni di responsabilità nei loro confronti per i danni patrimoniali eventualmente provocati dallo loro attività;
- e) Le decisioni in ordine ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti del precedente organo di amministrazione;
- f) Tutte le decisioni riguardanti modalità e funzionamento dell'organo consiliare, nonché quelle specificatamente previste dal presente statuto.
- g) I piani o programmi di sviluppo della Fondazione, nonché gli interventi e/o le operazioni finanziarie che interessino, temporalmente o finanziaria-

mente, più esercizi finanziari;

h) Le modifiche dello statuto, nonché tutte le decisioni inerenti l'esistenza stessa dell'Ente, la sua natura, la sua durata, le sue finalità, la possibilità di fondersi con altre istituzioni o di trasformarsi, etc.;

i) Lo scioglimento della Fondazione;

Le delibere riguardanti l'approvazione dei punti g, h ed i che precedono sono approvate con voto favorevole a maggioranza qualificata dei quattro quinti (80%).

ART.8

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete:

- Presiedere e dare ordinato sviluppo ai lavori del Consiglio di Amministrazione e rappresentarlo nei rapporti con gli altri organi dell'Ente;
- Convocare le riunioni del Consiglio, stabilendo i punti all'ordine del giorno;
- Rapportarsi con i soggetti titolari del potere di nomina dei componenti del Consiglio. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Ente esclusivamente in relazione ai rapporti direttamente conseguenti o connessi alle decisioni rientranti nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e in tutti gli altri casi in cui espressamente quest'ultimo gli attribuisca funzione di rappresentanza.

ART.9

Il Direttore è l'organo tecnico cui compete l'attività di amministrazione e gestione dell'Ente. La carica è onerosa e perciò deve essere conferita a soggetto dotato di professionalità ed esperienze adeguate alle funzioni da svolgere. L'incarico pertanto è disposto a favore di persona che abbia svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con espe-

rienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.

L'incarico è per sua natura a termine (e può essere rinnovato).

La durata comunque non può superare quella del Consiglio che l'ha nominato o rinnovato.

ART. 10

Le attribuzioni del Direttore sono le seguenti:

- Svolge funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione durante le sedute di questo;
- Assume gli atti di gestione e amministrazione attiva dell'Ente non espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi;
- Promuove e resiste alle liti (salvo quelle in ordine a cui provvede direttamente o eccezionalmente il Consiglio), procede alle transazioni delle liti attive e passive (salvo quelle rientranti nelle materie di competenza del Consiglio);
- Ha la rappresentanza legale e giudiziaria dell'Ente in via ordinaria, salvo i casi in cui essa è esercitata direttamente dal Presidente nelle materie di competenza del Consiglio;
- Ha la gestione – coadiuvato in questa dal direttore sanitario o dal responsabile dei servizi socio assistenziali - e la responsabilità del personale al servizio dell'Ente.

ART. 11

Il Revisore è organo tecnico di controllo della gestione economica dell'Ente.

Deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei conti.

L'incarico è oneroso e il compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione in occasione della nomina o rinnovo.

Dura in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio che lo ha nominato o rinnovato e si rapporta con questo in ordine allo svolgimento delle sue funzioni.

Può essere chiamato a partecipare (senza diritto di voto) alla riunione del Consiglio che annualmente approva il rendiconto dell'esercizio precedente.

Svolge tutte le funzioni e i compiti e ha tutte le prerogative previsti dal codice civile per gli organi di controllo, compatibilmente con la natura di soggetto senza scopo di lucro dell'Ente.

La gestione economico – contabile dell'Ente è suddivisa in esercizi annuali corrispondenti agli anni solari.

TITOLO IIIDISPOSIZIONI FINALI

ART. 12

In caso di scioglimento per qualsiasi motivo della Fondazione l'Ordinario Diocesano di Firenze - in accordo con il Sindaco del Comune di Firenzuola - nominerà un liquidatore che procederà alla liquidazione secondo le disposizioni del codice civile in materia.

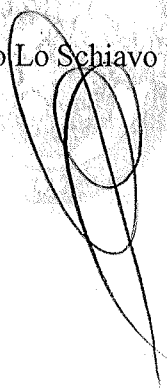
Il patrimonio che residua dalla procedura di liquidazione dovrà essere devoluto a favore di enti pubblici ovvero di enti privati non commerciali che svolgano un'attività istituzionale analoga, in conformità all'obbligo di cui al precedente art.3 primo cpv lett. c), con precedenza per gli enti che operino nel settore socio-assistenziale nel Comune di Firenzuola.

Nota (1): Il testo originario dello statuto è stato approvato con delibera C.d.A. n. 3 del 24/02/2006 costitutiva della trasformazione da IPAB a Fondazione. Il testo sopra riportato è quello inclusivo delle modifiche/integrazioni approvate con delibera C.d.A. n. 6 del 26/06/2013.

F.to:

DonCarlo Giorgi

Giancarlo Lo Schiavo Notaio (sigillo)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.